



COMUNE DI SPORMINORE

PROVINCIA DI TRENTO

SPORMINORE – 38010 Piazza Anaunia 4

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 29/12/2008
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 15 dd. 07.08.2019

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Oggetto	pag. 6
ART. 2	Competenze	pag. 6
ART. 3	Responsabilità	pag. 6
ART. 4	Certificazioni in materia di polizia mortuaria	pag. 6
ART. 5	Disposizioni in tema di denuncia, cause, accertamenti di morte	pag. 7

TITOLO II

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONI E OBITORI

ART. 6	Periodi di osservazione	pag. 7
ART. 7	Depositi di osservazioni	pag. 7

CAPO III – FERETRI

ART. 8	Disposizioni della salma nel feretro	pag. 8
ART. 9	Feretri per inumazione, cremazione e trasporti	pag. 8
ART. 10	Piastrina di riconoscimento	pag. 9
ART. 11	Fornitura gratuita di feretri e di servizi funebri	pag. 9

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12	Modalità di trasporto e percorso	pag. 10
ART. 13	Soggetti abilitati al trasporto funebre	pag. 11
ART. 14	Orario dei trasporti	pag. 11
ART. 15	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	pag. 11
ART. 16	Trasporto di ceneri e resti	pag. 11

CAPO V – SERVIZI CIMITERIALI

ART. 17	Inumazioni	pag. 12
ART. 18	Esumazioni ordinarie	pag. 12
ART. 19	Esumazioni straordinarie	pag. 12
ART. 20	Oggetti da recuperare	pag. 13
ART. 21	Disponibilità dei materiali	pag. 13
ART. 22	Cremazione	pag. 13
ART. 23	Cassettine ossario	pag. 14
ART. 24	Urne cinerarie	pag. 14
ART. 25	Servizi a carico del Comune	pag. 14
ART. 26	Servizi a pagamento	pag. 15

TITOLO II – CIMITERO COMUNALE

CAPO I – CIMITERO

ART. 27		pag. 16
ART. 28	Strutture ed organizzazione interna del cimitero comunale	pag. 16
ART. 29	Diritto alla sepoltura	pag. 16
ART. 30	Lapidi e monumenti storico - artistici	pag. 16

CAPO II – CUSTODIA DEL CIMITERO

ART. 31	Orario di apertura	pag. 17
ART. 32	Riti funebri e religiosi	pag. 17
ART. 33	Lutto cittadino ed esequie pubbliche	pag. 17
ART. 34	Servizio di custodia	pag. 18

CAPO III – REGISTRO CIMITERIALE

ART. 35	Registro delle operazioni cimiteriali e delle sepolture	pag. 19
ART. 36	Annotazioni sul registro	pag. 19

CAPO IV – ESECUZIONE LAVORI EDILI

ART. 37	Autorizzazione e responsabilità	pag. 19
ART. 38	Esecuzione dei lavori	pag. 19
ART. 39	Introduzione e deposito di materiali	pag. 20
ART. 40	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 20
ART. 41	Vigilanza	pag. 20
ART. 42	Materiali ornamentali	pag. 20

CAPO V° – CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

ART. 43	Modalità di utilizzo dei campi comuni	pag. 20
ART. 44	Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione	pag. 21
ART. 45	Cippi e lapidi	pag. 21
ART. 46	Obbligo della cura delle tombe	pag. 21
ART. 47	Recupero materiali alla scadenza della concessione	pag. 21

TITOLO III – SEPOLTURE IN CONCESSIONE

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 48	Concessioni cimiteriali	pag. 22
ART. 49	Tipi e durata delle concessioni	pag. 22
ART. 50	Tariffa delle concessioni	pag. 22
ART. 51	Diritto alla sepoltura nelle tombe private	pag. 23
ART. 52	Ospiti nelle tombe private	pag. 23
ART. 53	Criteri di assegnazione delle concessioni	pag. 23
ART. 54	Rinnovo delle concessioni	pag. 24
ART. 55	Scadenza della concessione	pag. 24
ART. 56	Subentro nella concessione	pag. 24
ART. 57	Rinuncia alla concessione	pag. 24
ART. 58	Decadenza della concessione	pag. 25
ART. 59	Revoca della concessione	pag. 25
ART. 60	Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca	pag. 25
ART. 61	Provvedimenti conseguenti per la decadenza e la revoca	pag. 25
ART. 62	Cambio di tombe private	pag. 25

CAPO II – TOMBE PRIVATE AD INUMAZIONE IN TERRA

ART. 63	Individuazione dei campi	pag. 27
ART. 64	Modalità di utilizzo e caratteristiche delle lapidi	pag. 27

CAPO III – OSSARI / CINERARI

ART. 65	Individuazione degli ossari e dei cinerari	pag. 27
ART. 66	Assegnazione degli ossari e dei cinerari	pag. 27
ART. 67	Caratteristiche delle lapidi esterne	pag. 28

TITOLO IV – NORME FINALI E SANZIONI

CAPO I – NORME TRANSITORIE

ART. 68	Tombe in godimento senza titolo	pag. 29
ART. 69	Intestatari delle concessioni	pag. 29
ART. 70	Rinnovo concessioni ai non residenti	pag. 29
ART. 71	Tariffa concessioni scadute	pag. 30
ART. 72	Assegnazione nuovi concessioni	pag. 30

CAPO II – SANZIONI

ART. 73	Sanzioni	pag. 30
ART. 74	Esecuzioni d'ufficio	pag. 31

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 75	Norme di rinvio	pag. 31
----------------	-----------------	---------

ART. 76	Regolamento precedente	pag. 31
ALLEGATI		pag. 32
1	Prospetto delle concessioni cimiteriali a pagamento	pag. 33
2	Tariffe e durata concessioni cimiteriali	pag. 34
3	Caratteristiche delle lapidi delle tombe ad inumazione	pag. 35
4	Piante del cimitero comunale	pag. 36

TITOLO I°

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, contiene le norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito comunale, la gestione dei servizi funerari e cimiteriali.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.
2. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l'emissione di provvedimenti previsti a carico del Comune dalle vigenti normative.
3. Ove il servizio venga gestito in economia, le funzioni di polizia mortuaria sono attuate dagli uffici comunali e le operazioni cimiteriali sono riservate al personale autorizzato.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione comunale affidare le funzioni di cui al precedente comma in concessione secondo le norme e procedure stabilite dalla vigente normativa sullo svolgimento dei servizi comunali.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Certificazioni in materia di polizia mortuaria

1. Il Comune di Sporminore favorisce la trasmissione fra le pubbliche amministrazioni di atti e documenti riguardanti la polizia mortuaria, come indicato nelle norme del presente Regolamento.
2. La trascrizione e la ricezione dei dati deve garantire il diritto alla riservatezza delle persone.
3. La trascrizione può avvenire anche attraverso collegamenti informatici.
4. La certificazione può essere trasmessa e rilasciata in forma elettronica anche al di fuori del Comune.

Articolo 5
Disposizioni in tema di denuncia, cause, accertamenti di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di stato civile del Comune, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Il medico che ha assistito il defunto, o, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata a cura del Comune dove è avvenuto il decesso, all'organo del servizio sanitario provinciale competente per territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Il medico necroscopo, non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di stato civile.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'autorità sanitaria competente per territorio.
5. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane, lo scopritore deve informare immediatamente il Sindaco, il quale informa l'autorità sanitaria locale, l'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza.
6. L'autorità sanitaria, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame della salma o del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, per il rilascio del nulla-osta di seppellimento.
7. L'autorità sanitaria competente per territorio può delegare il trattamento antiputrefattivo di cui agli articoli 32 e 38 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

CAPO II° - PERIODI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 6
Periodi di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi in cella frigorifero, né essere inumato o tumulato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, ed i casi nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.
2. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduto per malattia infettivo-diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'Autorità Sanitaria competente ai sensi della vigente disciplina del Servizio Sanitario Provinciale.

Articolo 7
Depositi di osservazione

1. Nella camera mortuaria sita nella parte ampliata del cimitero, si possono ricevere e tenere in osservazione, su autorizzazione del Sindaco o della pubblica autorità, le salme di:
 - a) persone morte in abitazioni improprie e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il

- prescritto periodo di conservazione;
- b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui vennero somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria competente ai sensi della vigente disciplina del Servizio Sanitario Provinciale.
 3. Le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale sono tenute in osservazione vietando l'accesso nel locale alle persone non autorizzate.
 4. I parenti, o quanti ne assumano le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) che precedono. In mancanza, le salme devono essere sorvegliate da parte del personale incaricato, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. A tale scopo il Comune potrà avvalersi delle strutture ospedaliere o di istituti sanitari ai sensi dell'art. 12, 1 comma D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III° - FERETRI

Articolo 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se il decesso è dovuto a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'autorità sanitaria detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La chiusura del feretro è fatta sotto vigilanza del personale incaricato.

Articolo 9

Feretri per inumazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei relativi materiali sono così determinati:
 - a) per inumazione:
 - * il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - * le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 25 mm.;
 - * la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - * i feretri di salme provenienti da altri Comuni possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per trasporti da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km.:

- * è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- c) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km.:
- * la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno, ed una in metallo. Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, possibilmente in basso e se possibile asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.;
- d) per trasporti all'estero o dall'estero:
- * si applicano gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - * il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Art. 5, comma 3, Decreto del Presidente n. 5-112/Leg. 12.02.2008);
- e) cremazione:
- * la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporto in Comune con percorso inferiore ai 100 km.;
 - * la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera c), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera c) precedente.
 3. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
 4. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione; tale dispositivo è obbligatorio sulle casse metalliche destinate a tumulazioni in loculi fuori terra.

Articolo 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 11

Fornitura gratuita di feretri e di servizi funebri

1. Il Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al trasporto funebre, al funerale, alla cremazione o all'inumazione nei campi comuni delle salme di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa e delle persone sconosciute, decedute nell'ambito del territorio comunale.
2. In caso di salma indigente o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari interviene d'ufficio il Comune, salvo i provvedimenti di rivalsa nei confronti delle persone indicate dal codice civile.

3. In caso di salma indigente appartenente a famiglia bisognosa i familiari del defunto autocertificano tale condizione e successivamente verificato dal funzionario competente dei servizi sociali.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse documentati per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli dal 2028 al 2032 del codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro.
7. In mancanza di familiari o altre persone interessate è ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

CAPO IV° - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma nel luogo del decesso o di deposito, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. E' consentito il trasporto a spalla del feretro dal luogo del deposito alla chiesa e dalla chiesa fino al cimitero.

Articolo 13
Soggetti abilitati al trasporto funebre

1. Nell'ambito del territorio comunale, i trasporti funebri possono essere effettuati dalle imprese di onoranze funebri in possesso dei prescritti requisiti.
2. Detto trasporto di norma è fatto a cura delle famiglie. Nei casi di salma indigente, o appartenente ad una famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, interviene il Comune secondo le modalità riportate nell'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 14
Orario dei trasporti

1. Il Sindaco stabilisce con apposita ordinanza gli orari dei trasporti funebri.

Articolo 15
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive e per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'Autorità sanitaria prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e ogni altra prescrizione utile e necessaria, ivi compreso il divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Articolo 16
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 24.

CAPO V° - SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 17
Inumazioni

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre.
2. Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, predisposti tenuto conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato Regolamento n. 285 del 1990.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.
4. Sono comuni le sepolture:
 - effettuate nei campi comuni a rotazione, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesto o non sia possibile la sepoltura privata.
5. Sono private le sepolture:
 - effettuate in aree cedute in concessione ai sensi del Titolo III del presente regolamento, della durata superiore ai 10 anni.
6. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Articolo 18

Esumazioni ordinarie

1. Sono private le sepolture:
 - effettuate in aree cedute in concessione ai sensi del Titolo III del presente regolamento, della durata superiore ai 10 anni.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, a compiuta mineralizzazione dei cadaveri.
4. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco e sono eseguite gratuitamente.
5. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nelle cellette/ossario o nelle tombe private; in questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassetine previste dal successivo articolo 23.

Articolo 19

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima dei termini ordinari per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, per lavori di sistemazione dell'area cimiteriale o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Le esumazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Se necessario, il Comune richiede l'intervento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari affinché fornisca pareri o indicazioni, per l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette-ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è a carico degli stessi e sarà eseguita da ditta idonea.

5. Per le esumazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e ss.mm. Per quelle disposte dal Comune, allo scopo di sistemare l'area cimiteriale o di intervenire su di essa per esigenze di pubblica utilità e/o sicurezza, le spese saranno a carico del Comune stesso.

Articolo 20

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli Uffici comunali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del servizio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati agli Uffici comunali, attraverso i quali si provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 21

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali di proprietà privata nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il 3° grado, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura saranno restituiti alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 22

Cremazione

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, è necessario avvalersi dell'impianto disponibile più vicino.
2. La cremazione delle salme è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - ❖ *la disposizione testamentaria del defunto;*
 - ❖ *l'iscrizione ad associazioni riconosciute, che abbiano fra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;*
 - ❖ *la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo;*
 - ❖ *la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.*

3. L'Ufficiale di stato civile, nei casi previsti dalla legge, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni.
4. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei casi e con le modalità previste dalla legge.
5. La tariffa d'uso dell'impianto di cremazione, i costi di trasporto della salma al più vicino crematorio e della fornitura della cassa di zinco eventualmente necessaria per il trasporto sono a totale carico dei familiari.
6. Nei casi di salma indigente, o appartenente ad una famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, interviene il Comune secondo le modalità riportate nell'art. 11 del presente regolamento, precisando che il costo del trasporto del cadavere o delle ceneri è comunque sempre a carico dei familiari secondo quanto disciplinato dall'art. 1, comma 7-bis, della Legge n. 26 del 28.02.2001, salvo quanto stabilito nell'art. 11, comma 2.

Articolo 23 *Cassettine ossario*

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassettine ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 27 ed altezza cm. 27 (controllare misure).
3. Oltre che nelle cellette/ossario, le cassettine ossario potranno essere collocate nelle tombe private ad inumazione.

Articolo 24 *Urne cinerarie*

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario/ossario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Le urne cinerarie devono essere di metallo o in lega ed avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 27 ed altezza cm. 27. Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette/ossario, potranno essere collocate anche nelle tombe private ad inumazione alle condizioni previste nel precedente articolo 23.
3. Le ceneri raccolte nell'urna cineraria sigillata possono essere conservate dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri possono essere conservate in ordine dal coniuge, da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale, dall'esecutore testamentario secondo quanto previsto dall'art 6, comma 4 della L.P. n. 7 del 20.06.2008.

Articolo 25 *Servizi a carico del Comune*

1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi di interesse pubblico:
 - a) le esumazioni ordinarie;
 - b) le esumazioni straordinarie secondo quanto disciplinato dal precedente art. 19, comma 5;
 - c) la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
 - d) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune

e) per tutti gli altri casi si rinvia a quanto disposto dal precedente articolo 10.

Articolo 26 *Servizi a pagamento*

1. Sono a carico dei privati, sulla base di tariffe determinate dall'Organo competente, i seguenti servizi cimiteriali, di cui all'allegato n. 1:
 - a) l'inumazione in tomba privata o in campo comune;
 - b) la cremazione (si fa rinvio a quanto stabilito dal precedente articolo 22);
 - c) l'esumazione straordinaria (salvo quanto previsto dal precedente articolo 19, comma 5);
 - d) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie;
 - e) la collocazione delle cassetine ossario nelle cellette/ossario;
 - f) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette/ossario;
 - g) la collocazione di cassetine ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione.

TITOLO II° - CIMITERO COMUNALE

CAPO I° - CIMITERO

Articolo 27

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero.
2. L'organizzazione interna del cimitero è riportata nelle planimetrie che sono allegate al presente Regolamento.

Articolo 28

Strutture ed organizzazione interna del cimitero comunale

1. Il cimitero comunale è organizzato nelle seguenti zone:
 - a) campo comune di inumazione;
 - b) tombe private ad inumazione;
 - c) campo di mineralizzazione;
 - d) cellette ossario/cinerario in concessione;
 - e) ossario/cinerario comune;
 - f) la camera mortuaria – deposito di osservazione.

Articolo 29

Diritto alla sepoltura

1. Nel cimitero hanno diritto alla sepoltura:
 - ◆ le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - ◆ le salme delle persone residenti nel comune, ma decedute fuori dal territorio comunale;
 - ◆ le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata;
 - ◆ i nati morti ed i casi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 10.09.1990, n. 285;

- ◆ le salme delle persone nate a Sporminore o residenti a Sporminore al momento della nascita e che vi abbiano risieduto per un periodo non inferiore a 15 anni;
 - ◆ i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.
2. Le salme di persone decedute nel territorio del comune, che non siano residenti o non dispongano già di sepolture private, devono essere sepolte nel campo comune.

Articolo 30

Lapidi e monumenti storico-artistici

1. Il Comune di Sporminore si considera proprietario delle lapidi e dei monumenti storico-artistici presenti nel cimitero.

CAPO II° - CUSTODIA DEL CIMITERO

Articolo 31

Orario di apertura

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario eventualmente fissato dal Sindaco ed affisso all'entrata del cimitero.

Articolo 32

Riti funebri e religiosi

1. Il parroco deve essere avvertito dai familiari del defunto.
2. L'Ufficio competente, in accordo con i familiari del defunto stabilisce, di volta in volta, le modalità ed i tempi per lo svolgimento del servizio e del rito funebre civile o religioso non cattolico ed il luogo di partenza. E' proibita qualsiasi manifestazione in disaccordo con la solennità della cerimonia funebre.
3. Appartiene alla Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, di stabilire le onoranze funebri in onore di personalità illustre o che abbiano ricoperto cariche pubbliche.
4. Appartiene alla Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, di stabilire le onoranze funebri in onore di personalità illustre o che abbiano ricoperto cariche pubbliche.
5. Sono stabilite, in via di principio le seguenti regole generali:
 - in caso di decesso di Sindaco in carica o di Parroco in carica partecipazione alle cerimonie funebri con corone di fiori e con il gonfalone comunale;
 - in caso di decesso di ex Sindaco partecipazione alle cerimonie con una corona di fiori e gonfalone comunale;
 - in caso di decesso di consiglieri comunali in carica e di dipendenti comunali in servizio partecipazione con corone di fiori.

Articolo 33

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

4. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la unanime ammirazione e riconoscenza della collettività o per eventi che abbiano particolarmente colpito la sensibilità della popolazione. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
5. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
6. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
7. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

8. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
9. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretati dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
10. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco e per il Parroco protempore, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili del Fuoco Volontari in alta uniforme.

Articolo 34 *Servizio di custodia*

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato all'operaio comunale.
2. L'operaio comunale, nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'Autorità sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità e dal Responsabile tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri e deve provvedere a:
 - ◆ curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
 - ◆ aprire e chiudere il cimitero in base agli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco;
 - ◆ eseguire operazioni funzionali e di agevolazione alle attività di inumazione, esumazione delle salme e tutte le altre operazioni previste nel presente Regolamento, qualora queste si rendessero necessarie.
 - ◆ segnalare al Responsabile dell'Ufficio tecnico o all'Autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate.
3. Altresì l'operaio comunale è tenuto:
 - ◆ a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - ◆ a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - ◆ a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Al personale suddetto è vietato:
 - ◆ eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ◆ ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - ◆ esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - ◆ trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO III° - REGISTRO CIMITERIALE

Articolo 35

Registro delle operazioni cimiteriali e delle sepolture

1. Presso gli Uffici comunali è depositato un registro delle operazioni cimiteriali e delle sepolture sul quale:
 - a) tenere la regolare registrazione dei morti e loro collocazione all'interno del sacro recinto secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
 - b) tenere aggiornate le posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, può essere tenuto, con mezzi informatici.

Articolo 36

Annotazioni sul registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere le seguenti indicazioni principali:
 - ◆ la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - ◆ le generalità del concessionario;
 - ◆ la durata della concessione;
 - ◆ le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - ◆ ogni altro elemento ritenuto utile o necessario.

CAPO IV° - ESECUZIONE LAVORI EDILI

Articolo 37

Autorizzazione e responsabilità

1. Nessuna lapide ed opera funeraria può essere collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Il concessionario è responsabile della regolare esecuzione delle opere e degli eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 38

Esecuzione dei lavori

1. Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza aver informato gli Uffici comunali.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio comunale (o per esso dall'operaio comunale); in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 39
Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'Ufficio tecnico.

Articolo 40
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutti i lavori e provvedere alla sistemazione dell'area d'intervento ed asportare qualsiasi cosa possa costituire oggetto di turbativa per l'estetica del cimitero e motivo di pericolo per il pubblico nelle giornate di maggior affluenza.

Articolo 41
Vigilanza

1. L'Ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 42
Materiali ornamentali

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie o temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo: come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria e per morte dei concessionari.

CAPO V° - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Articolo 43
Modalità di utilizzo dei campi comuni

1. I campi comuni del cimitero sono destinati alle inumazioni a rotazione; i campi di mineralizzazione sono destinati alla sepoltura delle salme, esumate la cui mineralizzazione non sia stata conclusa.
2. Nei campi comuni l'inumazione delle salme deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa è destinata a contenere solo un feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi e sepolti in una stessa fossa.

4. Completato il ciclo delle inumazioni, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.

Articolo 44

Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di adulti o bambini di età superiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50 dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50, ferme restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

Articolo 45

Cippi e lapidi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del personale addetto, dopo la copertura della fossa con la terra.
3. E' ammessa l'erezione di monumento lapideo da parte dei parenti nelle forme e nelle misure previste nell'allegato 3 del presente Regolamento

Articolo 46

Obbligo della cura delle tombe

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.
3. I fiori freschi appena avvizziti devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla sostituzione della lapide con il cippo fino alla data di esumazione ordinaria.

Articolo 47

Recupero materiali alla scadenza della concessione

1. Alla scadenza del decennio dalla inumazione o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi collocate sulle tombe dei campi comuni ad inumazione passano in proprietà all'amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse.

TITOLO III° - SEPOLTURE IN CONCESSIONE

CAPO I° - NORME GENERALI

Articolo 48

Concessioni cimiteriali

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene comunale, soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - ◆ la natura della concessione e la sua identificazione;
 - ◆ la durata;
 - ◆ la persona titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante;
 - ◆ le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - ◆ gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
4. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione fra i privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.
5. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.

Articolo 49

Tipi e durata delle concessioni

1. Nel cimitero sono individuate le aree per sepolture private destinate alla concessione in uso a privati.
2. Le concessioni riguardano:
 - le sepolture, doppie o singole, in posti riservati a sistema di inumazione che hanno la durata di anni 50 salvo rinnovo;
 - cellette ossario/cinerario a sistema di tumulazione per la raccolta dei resti mortali per la durata di 20 anni salvo rinnovo.

Articolo 49 bis

Concessioni attestanti un godimento perenne

(Concessioni di tombe di famiglia perpetue Atto n. 76 dd. 14 giugno 1972)

1. Le concessioni perpetue così come riportate nell'atto n. 76 dd. 14 giugno 1972 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza, se accertata l'estinzione della famiglia.

2. Gli Uffici comunali preposti alla regolarizzazione delle situazioni cimiteriali esistenti, procederanno ad un aggiornamento dell'intestazione della concessione cimiteriale originaria, la quale rimarrà in essere fino alla sua durata prevista dalla legge.
3. Tale aggiornamento è dettato dalla necessità di garantire nel tempo l'adeguata manutenzione e cura della tomba familiare; infatti questo obbligo grava in primis sul fondatore concessionario del sepolcro ed al fine di assicurare la continuità dell'osservanza di tale dovere giuridico, anche in seguito alla morte del fondatore/concessionario primo del sepolcro, è opportuno che gli aventi causa (o meglio i discendenti) del fondatore stesso si avvicendino al de cuius ai quali si trasferiscono gli oneri manutentivi/conservativi della tomba familiare.
4. Gli Uffici comunali contatteranno il titolare o tutti gli aventi titolo, ove sarà stato possibile recuperare dati ed indirizzi al fine di invitarli ad individuare e comunicare il nominativo (od il nuovo nominativo) del soggetto referente.

Articolo 50

Tariffa delle concessioni

1. La tariffa delle concessioni di cui all'allegato 2, è determinata dall'Organo competente.
2. La tariffa di concessione deve essere pagata dal concessionario in via anticipata presso il Tesoriere comunale.

Articolo 51

Diritto alla sepoltura nelle tombe private

1. Il diritto d'uso delle tombe private è riservato:
 - a) al titolare della concessione;
 - b) al coniuge o al convivente;
 - c) ai figli, ai relativi coniugi e la relativa prole;
 - d) ai genitori;
 - e) ai discendenti in linea diretta.
2. Le persone che hanno la possibilità di essere accolte nella tomba privata del coniuge perdono il diritto alla sepoltura nella tomba privata originaria.
3. Il diritto di sepoltura si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto. Resta comunque fermo il divieto di utilizzo della singola sepoltura nella tomba privata qualora si verifichi il decesso dell'avente diritto prima che siano maturati almeno dieci all'ultima inumazione.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della tomba tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, ivi compresi i casi di inumazione provvisoria.
5. In ogni caso, una volta che siano completati i posti nelle tombe private, non potrà più essere inumata o tumulata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione.

Articolo 52

Ospiti nelle tombe private

1. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nelle tombe private di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, nei casi seguenti:
 - a) persone che siano state conviventi con gli aventi diritto;
 - b) persone che nei confronti degli aventi diritto abbiano acquisito particolari benemeritenze, dimostrate dai concessionari.
2. Il concessionario e tutti gli aventi diritto dovranno esprimere consenso scritto all'accoglimento di ospiti nella tomba privata.

Articolo 53

Criteri di assegnazione delle concessioni

1. Le concessioni per le tombe private sono assegnate osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione; ciascun soggetto può presentare solo una domanda: le domande possono essere presentate da cittadini residenti nel Comune di Sporminore da almeno 5 anni.
2. La concessione delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 54

Rinnovo delle concessioni

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, il Comune avviserà i concessionari od i loro successori aventi diritto, della possibilità di presentare domanda di rinnovo delle concessioni.
2. Il rinnovo sarà accordato previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo.

Articolo 55

Scadenza della concessione

1. Le concessioni scadono decorso il termine della loro durata. In assenza di domande di rinnovo presentate ai sensi del precedente articolo, la tomba e quanto sulla stessa è stato posto o costruito diverrà di proprietà del Comune, per i concessionari non reperibili.
2. Nel caso di concessioni disponibili ne sarà dato avviso agli eventuali interessati mediante affissione all'Albo comunale.

Articolo 56

Subentro nelle concessioni

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba privata gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno di essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile comunale esclusivamente nei confronti di una delle persone indicate nell'articolo 51, che assume la qualità di concessionario.

Articolo 57

Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura o di celletta/ossario occupate quando le salme o relativi resti siano trasferiti in altra sede; in tal caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere quando:
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; al concessionario spetterà il rimborso del canone in proporzione al periodo di non utilizzo.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 58

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:
 - a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti al precedente articolo 48;
 - b) quando la tomba venga lasciata in stato di inequivocabile abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione.

Articolo 59

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata qualora siano trascorsi 10 anni dall'inumazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero, nonché quando sussistano motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali ed in caso di ampliamento e modificazione topografica del cimitero.

Articolo 60

Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'Albo nei casi di irreperibilità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni.
2. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni.
3. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva con specifico provvedimento.

Articolo 61

Provvedimenti conseguenti la decadenza e la revoca

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco può disporre, se del caso, la traslazione delle ossa e delle ceneri, nell'ossario/cinerario comune ed alla eventuale demolizione delle opere o al loro restauro.
2. Se le salme non hanno ancora completato il ciclo di mineralizzazione il Sindaco dispone che si applichi quanto previsto dall'articolo 71, comma b).

Articolo 62

Cambio di tombe private

1. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il Comune può consentire il cambio di una tomba privata con un'altra tomba privata, alle seguenti condizioni:
 - * la tomba che viene assegnata ex-novo deve essere nelle disponibilità del Comune;
 - * la tomba privata in concessione deve essere oggetto di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto;
 - * il cambio deve essere motivato da particolari esigenze e non deve contrastare con gli interessi più generali di gestione del cimitero.

CAPO II° - TOMBE PRIVATE AD INUMAZIONE IN TERRA

Articolo 63

Individuazione dei campi

1. Nel cimitero comunale sono ubicate due tipologie di zone destinate ad ospitare sepolture ad inumazione private, cedibili in concessione a privati.
2. Nelle zone di tipo A le fosse sono esclusivamente di superficie doppia per poter ospitare due salme una a fianco dell'altra. Devono avere le caratteristiche e le misure previste nel precedente articolo 44.
3. Nelle zone di tipo B le fosse possono essere anche di superficie singola. Devono avere le caratteristiche e le misure previste nel precedente articolo 44.

Articolo 64

Modalità di utilizzo e caratteristiche delle lapidi

1. Le tombe ad inumazione devono essere utilizzate nel rispetto delle misure e del numero di posti indicati nella concessione.
2. Sulle tombe ad inumazione possono essere collocate lapidi e pietre tombali, previa autorizzazione del Sindaco e pagamento di quanto previsto nell'allegato 1 al presente Regolamento.
3. La domanda dovrà essere sottoscritta dall'intestatario della concessione e per quest'ultimo dall'immediato avente diritto.
4. Le dimensioni massime di tali lapidi sono quelle indicate nell'allegato n. 3

CAPO III° - OSSARI / CINERARI

Articolo 65

Individuazione degli ossari e dei cinerari

1. Gli ossari a pagamento sono costituiti da cellette, delle dimensioni di cm. 30x30x80, collocate nell'apposita struttura realizzata nel cimitero comunale.
2. Le cellette sono destinate al deposito delle cassetine ossario e al deposito delle urne cinerarie, negli ossari possono essere collocate anche più urne cinerarie.
3. Le cellette sono concesse per file verticali, a partire dall'alto e senza soluzione di continuità, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Articolo 66

Assegnazione degli ossari e dei cinerari

1. Per l'assegnazione delle cellette/ossario si rimanda a quanto previsto dal precedente articolo 53 del presente Regolamento.

Articolo 67
Caratteristiche delle lapidi esterne

1. Le lapidi di chiusura delle cellette/ossario a pagamento sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro previsti qui di seguito:
 - a) dovrà essere utilizzata, a copertura della celletta, la targa in marmo già presente in sito; è pertanto vietata la sostituzione con altra targa di materiali o colori differenti e non potrà in alcun modo essere alterata la struttura esistente;
 - b) sulla targa dovranno essere apposte con lettere in bronzo:
 - ⇒ *il nome ed il cognome del defunto h. cm. 2,5;*
 - ⇒ *le date estreme di nascita e di morte h. cm. 2;*
 - c) è consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
 - ⇒ *fotografia in ceramica, con cornice in bronzo modello "filetto" semplice, rettangolare, ovale o rotondo, dimensione massima di cm. 8x12;*
 - ⇒ *portafiori in bronzo, della dimensione massima compresa fra h. cm. 15 - largh. cm. 7;*
2. E' fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base delle cellette/ossario.

TITOLO IV° - NORME FINALI E SANZIONI

CAPO I° - NORME TRANSITORIE

Articolo 68

Tombe in godimento senza titolo

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano in godimento senza alcun titolo, delle tombe private, possono presentare domanda di ottenere in sanatoria la relativa concessione, **nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dalla giunta comunale**; il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 24 mesi dall'adozione del presente regolamento.
2. La concessione in sanatoria sarà concessa dal Sindaco, alle seguenti condizioni:
 - non vi ostino motivi di interesse pubblico connessi alla gestione dei servizi cimiteriali;
 - la tomba non sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Articolo 69

Intestatari delle concessioni

1. Nessun soggetto può essere intestatario di più concessioni; entro sei mesi dalla data del presente Regolamento i titolari di più concessioni devono rinunciare a favore di una sola; decorso tale termine senza la rinuncia decadono automaticamente le concessioni meno recenti, con la procedura prevista dall'articolo 58.
2. Nessuna concessione può essere intestata a più soggetti: entro sei mesi dalla data del presente Regolamento, più titolari di una stessa concessione devono rinunciare a favore di uno solo. Decorso tale termine senza la rinuncia, la concessione viene intestata d'ufficio al soggetto meno anziano, con la procedura prevista dall'articolo 58.
3. Le concessioni cimiteriali oggetto della delibera giuntale n. 31 dd. 11 luglio 1974 ed ancora in essere, per le quali non risulta essere stato perfezionato alcun atto di concessione, si devono ritenere convertite in concessioni della durata di anni 50 in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e come previsto dall'art. 49 del presente Regolamento. La durata di tali concessioni è calcolata a decorrere dalla data di entrata in vigore del succitato Decreto. Si applica quanto disposto nell'art. 71.
4. La durata delle concessioni di cellette ossario/cinerario stipulate antecedentemente all'adozione del presente Regolamento devono essere rinnovate dopo la sua entrata in vigore e da quel momento decorrerà il termine dei 20 anni previsto dall'art. 49, comma 2 dello stesso, e verrà applicata la tariffa indicata all'allegato 2) del Regolamento succitato.

Articolo 70

Rinnovo concessioni ai non residenti

1. Le concessioni scadute ed intestate a persone non residenti nel Comune di Sporminore non saranno rinnovate.
2. La giunta comunale, in via eccezionale, potrà consentire il rinnovo delle concessioni scadute, o comunque già precedentemente assegnate e non ancora scadute, anche a persone non residenti a Sporminore, che ne facciano esplicita richiesta, e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) siano nate a Sporminore o siano state residenti a Sporminore dalla nascita e vi abbiano risieduto per un periodo non inferiore a 15 anni;
 - b) siano legate a Sporminore da rilevanti ragioni affettive, quali:
 - la residenza per periodi non inferiori ai 20 anni,
 - la presenza, nella tomba privata, dei resti mortali dei parenti di primo grado o del coniuge e/o degli affini di primo grado;
 - la proprietà di abitazioni nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 71

Tariffa concessioni scadute

1. Per le concessioni cimiteriali scadute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è prevista la seguente disciplina tariffaria transitoria:
 - a) per il rinnovo della concessione di sepoltura privata assegnata prima dell'adozione del presente Regolamento la tariffa da applicare è pari all'80% del costo di nuova concessione.
 - b) in caso di mancato rinnovo della concessione, qualora nella tomba siano depositate salme che non avevano completato il ciclo di mineralizzazione entro la data di scadenza della stessa, non è dovuta alcuna tariffa, peraltro nella tomba non sarà consentita la sepoltura di alcuna altra salma ed al termine del ciclo di mineralizzazione la tomba tornerà in piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.
2. Per le concessioni cimiteriali scadute e nelle quali le salme depositate avessero già completato il ciclo di mineralizzazione alla data di scadenza, in caso di rinuncia alla tomba o di mancata presentazione della domanda di rinnovo non è dovuta alcuna tariffa.

Articolo 72

Assegnazione nuove concessioni

1. Gli spazi per le tombe private, tornate nelle disponibilità del Comune alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnate avendo riguardo dell'ordine cronologico delle relative domande pervenute al protocollo comunale.

CAPO II° - SANZIONI

Articolo 73

Sanzioni

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco, sarà punito con una sanzione amministrativa di Euro 200,00.

Articolo 74
Esecuzione d'ufficio

1. Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

CAPO III° - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità.

Articolo 76
Regolamento precedente

1. Il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

ALLEGATI:

1. Prospetto delle concessioni cimiteriali a pagamento
2. Tariffe e durata concessioni cimiteriali
3. Caratteristiche delle lapidi delle tombe ad inumazione
4. Piante del cimitero comunale

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**ALLEGATO N. 1****PROSPETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO**

<i>OGGETTO</i>	<i>tariffe in Euro</i>
inumazione in campo comune	360,00
inumazione in tomba privata	360,00
cremazione (compreso trasporto)	Vedi disposizioni articolo 22
Raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie	70,00
la collocazione delle cassette ossario nelle cellette/ossario	80,00
la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette/ossario	80,00
la collocazione di cassette ossario nelle tombe private ad inumazione.	160,00
la collocazione di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione.	160,00
tassa posa lapide su tombe comuni	10,00
tassa posa lapide in tombe ad inumazione private	20,00

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**ALLEGATO N. 2****TARIFFE E DURATA CONCESSIONI CIMITERIALI**

	TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI	DURATA	COSTO
	In campo comune, a rotazione	minimo 10 anni	gratuita
Sepoltura privata	Tomba privata 1 posto		1.000 Euro
Sepoltura privata	Tomba privata 2 posti		2.000 Euro
	Ossario/cinerario comune		gratuita
Sepoltura privata	Cellette ossario – urne cinerarie	20 anni	300 Euro
	Rinnovo concessione tomba privata e cellette ossario		80% della tariffa in tabella

Per il rinnovo della concessione di sepoltura privata assegnata prima dell'adozione del presente regolamento, e non ancora scaduta, la tariffa da applicare è pari all'80% del costo di nuova concessione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

ALLEGATO N. 3

CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI DELLE TOMBE AD INUMAZIONE

Caratteristiche della lapide:

- * altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 100 (per posto singolo) o cm 150 (per posto doppio);
- * lunghezza massima cm. 160;
- * larghezza massima lapide cm. 70 (per posto singolo) o 1,80 cm (per posto doppio);
- * obbligo di allineamento con le lapidi esistenti;
- * vialetto di separazione dalle altre tombe almeno di cm. 30, che normalmente insisterà metà per ciascuna concessione;

Caratteristiche della lapide contro muro:

- * altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 240 e comunque non oltre il livello del muro esistente;
- * larghezza non oltre cm. 220;
- * lunghezza cm. 200 e comunque non oltre la cordonata del vialetto esistente.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
ALLEGATO N. 4

PIANTE DEL CIMITERO COMUNALE

